



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI MILANO

SEZIONE 32

SEZIONE

N° 32

REG.GENERALE

N° 5767/2013

UDIENZA DEL

19/10/2016 ore 09:30

N°

192/2017

PRONUNCIATA IL:

19-10-2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

27-01-2017

Il Segretario

L'Assistente  
(G. Romeo)  
*[Signature]*

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                  |          |            |
|--------------------------|------------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | IZZI             | GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | SANTAMARIA AMATO | GAETANO  | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | CORDOLA          | MICHELE  | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |                  |          |            |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 5767/2013  
depositato il 25/11/2013

- avverso la sentenza n. 84/2013 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria  
Provinciale di MANTOVA  
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

**proposto dagli appellanti:**

CORDIOLI RINO  
BORGO VENEZIA 23 46048 ROVERBELLA MN

**difeso da:**

ACCORDI AVV. ALBERTO  
VIA BELLALANCIA N.9 46100 MANTOVA MN

**difeso da:**

ACCORDI AVV. CRISTIANO  
VIA BELLALANCIA N.9 46100 MANTOVA MN

**Atti impugnati:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9T010300882/2012 IRPEF-ADD.REG. 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9T010300882/2012 IRPEF-ADD.COM. 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9T010300882/2012 IRPEF-IMPR.ORD. 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9T010300882/2012 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9T010300882/2012 IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9T010300883/2012 IRPEF-ADD.REG. 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9T010300883/2012 IRPEF-ADD.COM. 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9T010300883/2012 IRPEF-IMPR.ORD. 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9T010300883/2012 IVA-ALTRO 2008



(segue)

SEZIONE

N° 32

REG.GENERALE

N° 5767/2013

UDIENZA DEL

19/10/2016 ore 09:30

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9T010300883/2012 IRAP 2008

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO

Con sentenza 84/01/13 la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova ha respinto i ricorsi riuniti proposti da Cordioli Rino avverso avvisi di accertamento IRPEF-IRAP-IVA ed altro anni 2007/2008 con i quali la Agenzia delle Entrate di Mantova, considerata la non congruità degli studi di settore e la genericità delle fatture emesse, ha recuperato induttivamente a tassazione ricavi non dichiarati pari ad Euro 33.907 per l'anno 2007 e ad Euro 45.378 per l'anno 2008.

Secondo il primo giudice l'Agenzia ha correttamente fatto ricorso all'accertamento induttivo atteso che la preclusione di cui all'art.10 co.4 bis della legge 146/1998 sugli studi di settore non operava nel caso specifico avendo il contribuente, esercente attività di installazione di impianti idraulico-sanitari, indicato in maniera non corretta ed inattendibile i dati dello studio di settore, legittimando perciò la ricostruzione indiretta operata dall'Ufficio; per di più risultavano infondate le deduzioni del contribuente sulla malattia che gli avrebbe impedito attività manuali, per essergli stato diagnosticato il 'tunnel carpale' solo nel 2011, come pure infondate le deduzioni sul monte ore lavorative per essere nozione di comune esperienza quella che gli artigiani idraulici sono reperibili e disponibili per la propria clientela anche di sabato e nel periodo feriale; peraltro i redditi dichiarati erano di molto inferiori a quelli determinati secondo il calcolo del redditometro.

Avverso detta sentenza ha proposto appello il contribuente sostenendone la nullità per insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione nonché violazione dell'art.10 co.4 bis legge 146/98 che preclude l'accertamento induttivo quando l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 Euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi dichiarati come nel caso di specie; ha eccepito, altresì, la erroneità ed illogicità della ricostruzione presuntiva dei ricavi avendo affermato che l'ultrasessantenne contribuente lavorerebbe anche di sabato per quattro ore con esclusione di una sola settimana di ferie in un anno ed effettuerebbe tanti lavori di manutenzione dove invece la ditta Cordioli effettua quasi esclusivamente impiantistica ed installazioni; per di più tale ricostruzione presuntiva non avrebbe preso in esame i tempi morti di lavorazione né la malattia del titolare, solo nel 2011 diagnosticata ma da tempo insorta e progressivamente degenerata, ed avrebbe erroneamente tratto rilievo confermativo dalla rettifica del vecchio redditometro non più operante e sostituito con effetto retroattivo dal nuovo redditometro; ha chiesto, perciò, la riforma della sentenza e l'annullamento degli avvisi di accertamento, vinte le spese di entrambe i gradi di giudizio.

Si è costituita anche in questo grado di giudizio la Agenzia delle Entrate ribadendo la legittimità degli accertamenti e specificando che la preclusione dell'art.10 co. 4 bis della legge 146/98 opera nei casi di veritiera compilazione degli studi di settore laddove nel caso di specie, a seguito di ricalcolo corretto per entrambe le annualità, il risultato si è modificato in non congruo; ha ribadito che il ricalcolo del monte ore lavorativo è stato fatto tenuto conto che la genericità delle fatture non consentiva di ritenere esclusiva e/o assorbente la attività di impiantistica rispetto a quella di manutenzione ed ha sottolineato che la percentuale di ricarico applicata sulla merce nonché le tariffe calcolate per la mano d'opera



erano corrispondenti a quelle normalmente applicate alla categoria degli idraulici; nel segnalare che la normativa sul nuovo redditometro non si applica per periodi di imposta anteriori al 2009 ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, vinte le spese.

Con memoria depositata il 25.7.16 il contribuente Cordioli ha segnalato come la Agenzia di Mantova, nel contenzioso con altre ditte artigiane, ha valutato nel 10% i tempi morti delle ore retribuite agli operai (e non al 5% come nel presente caso); ha ridotto del 70% le ore annue di attività dell'imprenditore fatturabili alla clientela (perchè assorbito in operazioni amministrative); sull'erroneo presupposto che la ditta Cordioli non effettua esclusivamente impiantistica e farebbe anche manutenzione non ha escluso dai giorni lavorativi i 52 fine settimana, le altre feste religiose e civili oltre alle ferie nei limiti minimi imposti dalla legge.

Alla pubblica udienza di discussione le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni.

L'appello è fondato,

L'appellante, invero, lamenta che il primo giudice abbia ritenuto inoperante la preclusione di cui all'art. 10 comma 4 bis della legge 146/98 sugli studi di settore per essere stati utilizzati dati non corretti nella compilazione di questi, circostanza che legittimerebbe la ricostruzione indiretta operata dall'Ufficio.

Osserva la Commissione Regionale che i limiti alle rettifiche di cui è causa fissati dalla norma richiamata (maggiori ricavi per attività non dichiarate pari o inferiori al 40% dei ricavi dichiarati, con un massimo di 50.000 euro) esprimono la volontà del legislatore di riservare l'accertamento induttivo a posizioni di scostamento significativo allorquando vengano ravvisate situazioni di grave incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore.

Per non attribuire natura sanzionatoria a tale tipo di accertamento induttivo, soprattutto in mancanza di verifica in merito alla intenzionalità della non corretta compilazione dei questionari, i limiti di cui sopra devono ritenersi operanti pure dopo le correzioni dei questionari operata dall'Ufficio.

Orbene risulta nel caso di specie che i maggiori ricavi presuntivamente accertabili per il 2007 ammonterebbero ad importo inferiore al 40% dei ricavi dichiarati pur dopo le correzioni operate dall'Ufficio così come per il 2008 per il quale i ricavi accertabili risulterebbero inferiori sia al 40% dei ricavi dichiarati che al tetto massimo di Euro 50.000.

Situazione questa che non determina quello scostamento significativo idoneo ad introdurre l'accertamento induttivo operato.

Osserva, peraltro, la Commissione che nemmeno appare convincente la ricostruzione presuntiva dei ricavi soprattutto con riferimento alle ore di lavoro attribuite al titolare della ditta, ultrasessantenne ed affetto da malattia che, seppur certificata successivamente agli anni in accertamento, ha ovviamente manifestato da prima i propri sintomi invalidanti.



Ritiene la Commissione che sia censurabile il calcolo operato dall'Ufficio di considerare operativo quel titolare anche tutti i sabato dell'anno, senza ragionevoli ferie pari quantomeno ad altre categorie di artigiani notoriamente introvabili ad agosto, senza ragionevole esclusione dei tempi che questi deve necessariamente dedicare alle attività amministrative e di gestione.

Il ridimensionamento dei ricavi da mano d'opera del titolare nel senso sopra indicato assorbe quasi per intero il divario tra i ricavi determinati dall'Ufficio e quelli dichiarati.

L'appello viene, pertanto, accolto con riforma della sentenza impugnata ed annullamento degli avvisi di accertamento.


Giusti motivi consigliano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P Q M

La Commissione accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata annulla gli avvisi di accertamento. Spese compensate.

Così deciso in Milano, il 19.10.2016

Il giudice estensore



Il Presidente

